



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI	presidente
Nicola BONTEMPO	consigliere
Francesco BELSANTI	consigliere
Vincenzo DEL REGNO	consigliere
Paolo BERTOZZI	primo referendario
Fabio ALPINI	referendario, relatore

nell'adunanza del 3 ottobre 2019;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che “qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013”, i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2015 e 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2015 e 2016 del **Comune di PESCAGLIA (LU)**, con deliberazione del 3 luglio 2019 n. 287 (depositata il 2 agosto 2019);

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 2 agosto 2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale adottata dall'ente, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 16, del d.lgs. 118/2011 e dal d.m. 2 aprile 2015, per la definizione dei criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, effettuati ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 37 del 9 settembre 2019 (inoltrata alla Sezione in data 12 settembre 2019 – Prot. Sez. 8201) in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2015 e 2016 come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che l'ente non ha chiesto di partecipare all'adunanza del 3 ottobre 2019;

UDITO il relatore, ref. Fabio Alpini;

CONSIDERATO

- che dalla “specifica pronuncia di accertamento” di cui alla deliberazione citata nelle premesse, che viene qui integralmente richiamata, sono emerse le seguenti criticità di bilancio sintetizzate nella parte conclusiva di seguito riportata:

“L'esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 si è concluso con la segnalazione di irregolarità attinenti le annualità esaminate e i profili sopra rappresentati.

In particolare:

1. sull'esercizio 2015 è emersa la non corretta determinazione della quota vincolata e il conseguente accertamento di un disavanzo di amministrazione al termine dell'esercizio. L'istruttoria e gli elementi complessivamente forniti hanno condotto alla ridefinizione della quota vincolata per ulteriori 7.409,47 euro e alla quantificazione della quota disponibile negativa per 3.515,78 euro. Sono state rilevate inoltre criticità nella rappresentazione del fondo pluriennale vincolato negli atti di rendiconto.

2. sull'esercizio 2016 l'istruttoria ha fatto emergere la non corretta determinazione della quota vincolata e, in questo caso, un saldo della parte disponibile positiva inferiore rispetto a quello accertato dall'ente. L'istruttoria e gli elementi complessivamente acquisiti hanno condotto alla ridefinizione della quota vincolata per ulteriori 22.695,46 euro, evidenziando un saldo positivo della parte disponibile al termine dell'esercizio pari a 240.976,39 euro. Oltre agli aspetti legati al risultato di amministrazione, hanno trovato conferma le criticità nella rappresentazione del fondo pluriennale vincolato negli atti di rendiconto e nell'impiego, nel bilancio di previsione, dei fonti accantonati e vincolati con il rendiconto di gestione dell'esercizio precedente.

Il controllo della Sezione, a norma dell'art. 148-bis del TUEL, in presenza di gravi irregolarità contabili legate al mancato rispetto della normativa, dei criteri e

delle regole contabili, si conclude con l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento", indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, che sono chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile.

Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016, rilevando per ciascuno di essi, ove presenti, irregolarità connesse ai profili esaminati.

L'esame congiunto di due annualità di bilancio richiede tuttavia la necessità di valutare, per le azioni correttive attinenti alle segnalazioni sull'esercizio 2015, se queste abbiano trovato comunque soluzione nel corso della gestione 2016 o se, viceversa, permangano o si riflettano sul risultato accertato al termine dello stesso.

La Sezione ha pertanto considerato congruente con il modello di controllo adottato e con il quadro normativo complessivo la richiesta di interventi correttivi solo nei casi in cui questi possano essere utilmente condotti al termine dell'esercizio 2016.

Per quanto esposto la Sezione ritiene necessaria l'adozione di interventi correttivi nei termini di seguito sintetizzati.

Risultato di amministrazione:

In relazione alla presenza di un saldo negativo della parte disponibile al termine dell'esercizio 2015 pari a 3.515,78 euro, considerato che, nel caso di specie, l'irregolarità emersa sull'esercizio 2015 ha trovato soluzione nel corso della gestione 2016, la Sezione non ritiene necessaria l'adozione di specifici interventi correttivi ma richiede comunque un attento monitoraggio dei fenomeni rilevati, facendo rinvio ai controlli sui successivi rendiconti per la verifica del completo ed effettivo superamento dell'irregolarità accertata.

In relazione ai rilievi formulati sulla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei due esercizi attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

Tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione risultato, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre in conseguenza degli obblighi di finanziamento del disavanzo ordinario e di quello derivante dal riaccertamento.

In relazione alle considerazioni formulate sulla determinazione del fondo pluriennale vincolato, l'ente dovrà provvedere comunque alle opportune verifiche sulla correttezza del fondo al termine degli esercizi 2015 e 2016 ed attivarsi contabilmente e proceduralmente per garantire in futuro una piena ed efficace rappresentazione dello stesso negli atti del rendiconto.

Ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, l'ente dovrà adottare le menzionate misure correttive, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento."

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato il risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016;

- che, nello specifico, la pronuncia di accertamento ha condotto alla rideterminazione delle quote relative ad "altre risorse vincolate" in 69.303,58 euro e al conseguente accertamento di un disavanzo di amministrazione pari a 3.515,78 euro al termine dell'esercizio 2015 mentre, sull'esercizio 2016, ha comportato la ridefinizione delle quote vincolate per mutui e prestiti in 451.614,88 euro e di quelle derivanti da "altre risorse vincolate" in 84.559,21 euro, con la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione con un avanzo effettivo pari a 240.976,39 euro;

- che, con particolare riferimento alla determinazione del risultato di amministrazione, la deliberazione ha evidenziato anche problematiche inerenti alla rappresentazione del fondo pluriennale vincolato negli atti di rendiconto oltre a contenere uno specifico richiamo sull'applicazione delle quote accantonate/vincolate/destinate al bilancio di previsione, considerata la condizione di disavanzo accertata dall'ente;

- che, in riferimento alla composizione del risultato di amministrazione 2015 e 2016, alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e al conseguente accertamento del maggiore disavanzo, l'ente ha provveduto come segue:

1. con la delibera del Consiglio comunale n. 37 del 9 settembre 2019, nel prendere atto dell'errata definizione del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2015, ha proceduto alla sua rideterminazione, incrementando la componente vincolata di 7.409,47 euro e accertando un disavanzo di amministrazione al termine dell'esercizio pari a 3.515,78 euro. E' stata inoltre rimodulata la composizione interna dei vincoli, al fine di allocare correttamente le poste nel risultato di amministrazione. Nello specifico, la quota vincolata per leggi e principi contabili è stata ridefinita in 6.491,07 euro, la quota vincolata per trasferimenti è stata ridefinita in 684.021,74 euro e la quota derivante da "altre risorse vincolate" in 52.894,11 euro. In conseguenza delle rettifiche apportate alle componenti vincolate, il risultato di amministrazione viene ridefinito con un saldo negativo della parte disponibile pari a 3.515,78 euro al termine dell'esercizio 2015;

2. con la medesima delibera del Consiglio comunale n. 37 del 9 settembre 2019, nel prendere atto dell'errata definizione del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2016, ha proceduto alla sua rideterminazione, incrementando la componente vincolata di 22.695,56 euro (ulteriori 15.286,09 euro rispetto all'incremento del 2015) e accertando un avanzo di amministrazione effettivo al termine dell'esercizio pari a 240.976,39 euro. E' stata inoltre rimodulata la composizione interna dei vincoli, al fine di allocare correttamente le poste nel risultato di amministrazione. Nello specifico, la quota vincolata per leggi e principi contabili è stata ridefinita in 11.491,17 euro, la quota vincolata per trasferimenti è stata ridefinita in 474.207,21 euro, la quota relativa ai vincoli formalmente attribuiti dall'ente in 1.737,61 euro e la quota derivante da "altre risorse vincolate" in 52.894,11 euro. In conseguenza delle rettifiche apportate alle componenti vincolate

la quota di avanzo disponibile viene ridefinita in 240.976,39 euro al termine dell'esercizio 2016;

3. sempre con la delibera del Consiglio comunale, al fine di considerare gli effetti prodotti dalla rettifica del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, ha proceduto alla rideterminazione del risultato dell'esercizio 2018, approvato con la delibera consiliare n. 8 del 4 aprile 2019;

- che, con riferimento alle ulteriori osservazioni formulate sul rendiconto 2015 e 2016 riguardo alla rappresentazione del fondo pluriennale vincolato negli atti di rendiconto e all'impiego di quote accantonate/vincolate del risultato di amministrazione nel bilancio di previsione, per gli enti in condizione di disavanzo, non sono state formulate osservazioni di merito né segnalati intenti correttivi;

- che, con riferimento alle rettifiche apportate al risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, il presente controllo non consente una puntuale valutazione della correttezza dell'operato dell'ente in relazione alle modifiche conseguenti ai rilievi formulati sulle gestioni 2015 e 2016;

RITENUTO

- che i provvedimenti adottati dall'ente, richiamati in premessa e riferiti alla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, risultano idonei poiché l'ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica formale del risultato di amministrazione, nelle sue diverse componenti, e alla conseguente rettifica del saldo di amministrazione effettivo (quota disponibile) al 31 dicembre 2015 e 2016, nei termini esattamente indicati nella pronuncia di accertamento della Sezione;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2015 e 2016, attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2017 e 2018, che saranno oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

- che, con riferimento alle problematiche relative alla quantificazione del fondo pluriennale vincolato e all'impiego di quote accantonate/vincolate del risultato di amministrazione nel bilancio di previsione, la Sezione conferma l'orientamento già espresso nella pronuncia di accertamento circa la necessità di determinare correttamente ed esattamente gli elementi e le poste rilevanti ai fini della quantificazione del fondo pluriennale vincolato e di dare piena attuazione alle modifiche normative introdotte dai commi 897-900 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2019 (l. n. 145 del 30 dicembre 2018), tenuto conto del pregiudizio che la procedura potrebbe produrre sugli equilibri di bilancio e sulla loro tenuta nel tempo;

DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, riferiti alla corretta determinazione del risultato dell'esercizio 2015 e 2016 la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'*idoneità* degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'effettività di tali misure verrà comunque valutata in sede di verifica dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in ordine ai successivi rendiconti, con particolare riferimento alla rettifica che l'ente, con la delibera n. 37/2019, ha disposto sul risultato della gestione 2018.

Nei successivi controlli la Sezione valuterà anche l'evoluzione delle ulteriori problematiche segnalate nella pronuncia di accertamento, e gli effetti da queste prodotti sulle gestioni, di cui l'ente dovrà comunque tenere conto per garantire la sana gestione finanziaria e la tenuta degli equilibri nel tempo.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 3 ottobre 2019.

Il relatore
f.to Fabio Alpini

Il presidente
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in segreteria il 3 ottobre 2019

p. Il funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Simona Croppi